

# COMUNE DI SOVERATO

## REGOLAMENTO COMUNALE SULL'UTILIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ALAGGIO E RIMESSAGGIO DI IMBARCAZIONI SECONDO L'ART. 26 COMMA 6 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PCS.

### Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle aree demaniali previste dal vigente Piano di Spiaggia, destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni.

### Articolo 2– Aree destinate all'alaggio di imbarcazioni

1. Il Comune di Soverato individua, attraverso il Piano di Spiaggia, le aree destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, siano esse in concessione, siano esse libere.

2. Per le aree individuate nel vigente Piano di Spiaggia come libere, il Servizio Demanio Marittimo ha definito un'area da destinare alla Cooperativa Stella del Mare e un'area destinata all'alaggio con un numero massimo delle imbarcazioni accoglibili per i professionisti di n. 7 e un numero massimo di 40 piccole imbarcazioni per la pesca sportiva.

3. Le suddette aree saranno delimitare a cura e spese del comune e l'apposizione di cartelli redatti in più lingue, oltre a posizionamento di corridoi di lancio, che identificheranno anche la natura dell'area speciale - alaggio a gestione pubblica per uso libero.

### Art. 3 - Disposizioni generali

1. Nelle zone suindicate è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini ed altri accessori, nonché sostare ed effettuare la balneazione all'interno del corridoio di lancio prospiciente l'area stessa, come previsto dalle ordinanze di settore.

2. Non è consentita la sosta dei natanti senza la titolarità di un posteggio, salvo casi di forza maggiore e comunque, previa autorizzazione all'Autorità Marittima e del Comune di Soverato.

3. I corridoi di lancio dovranno essere impegnati esclusivamente dalle unità da diporto e pesca per il tempo strettamente necessario alla manovra di alaggio e varo (anche con l'ausilio di attrezzature meccaniche apposite, tipo argani e/o verricelli preventivamente comunicati ed autorizzati dal Comune), salvo casi di emergenza, come previsto dalle Ordinanze di settore.

4. È consentito l'utilizzo di attrezzature meccaniche apposite, tipo argani e/o verricelli per varo e ritiro dei natanti, che dovranno operare in regime di sicurezza e opportunamente protetti quando non in uso, da posizionarsi all'interno del posteggio assegnato ed autorizzate da questo Comune oppure, nel caso in cui sia destinato all'uso di tutti i titolari di posteggio, predette attrezzature dovranno essere comunicate ed autorizzate dal Comune e comunque in un'area ricompresa all'interno dell'alaggio nonché il loro posizionamento all'interno dell'area.

5. È tuttavia sempre vietato lasciare ogni tipo di unità a ridosso della battigia. Nel caso di pulizia dell'area, in qualsiasi periodo dell'anno, le unità dovranno essere prontamente ricollocate al proprio posto entro le 48 ore successive al termine dei lavori.

6. Tutti i natanti autorizzati dovranno obbligatoriamente esporre il numero loro assegnato per una pronta identificazione. Il numero deve essere apposto sulla prua del natante, sotto il bordo, e rimanere ben visibile anche in caso di copertura alla stessa.

7. Il titolare del posteggio dovrà provvedere alla pulizia, alla corretta manutenzione e al decoro della propria imbarcazione, nonché alla pulizia e al decoro dell'area assegnata e saranno responsabili della tenuta del posto barca e dei danni arrecanti ad esso.

9. È vietato altresì lasciare rifiuti di qualsiasi genere e natura abbandonati nelle aree assegnate a posteggio nonché tutti i materiali ed attrezzi per la manutenzione del mezzo. Altresì è tenuto a raccogliere e ammuocchiare il materiale spiaggiato nelle aree apposite che verranno comunicate agli interessati.

11. È fatto divieto di cessione del posto barca, pena la decadenza della relativa assegnazione.

12. Sono consentiti scambi di posteggio fra assegnatari, comprovati da concrete e reali motivazioni, previa formale comunicazione all'Amministrazione Comunale, così come dovrà essere comunicato l'eventuale cambio di natante da parte dell'assegnatario successivamente all'assegnazione del posteggio.

#### **Articolo 4 – Norme di uso e comportamento delle aree per alaggio e rimessaggio professionisti**

1. I professionisti proprietari delle imbarcazioni alate o in sosta in aree libere, sono tenuti ad iscriversi ogni anno, entro il 30 giugno, nel registro di presenza tenuto presso l'ufficio demanio marittimo del Comune nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alle singole unità:

- dati identificativi dell'unità (numero, nome o descrizione);
- dati anagrafici del proprietario e recapiti telefonici;
- fotografia dell'unità.

2. Ai fini dell'iscrizione è previsto il pagamento dei diritti di segreteria ammontanti ad € 150.00 da versare al momento della domanda.

· Tutti i sistemi meccanici per l'alaggio ed il varo delle unità dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti autorità e dovranno risultare dotati da idonea copertura assicurativa operare in regime di sicurezza e opportunamente protetti quando non in uso, da posizionarsi all'interno del posteggio assegnato ed autorizzate da questo Comune oppure, nel caso in cui sia destinato all'uso di tutti i titolari di posteggio, predette attrezzature dovranno essere comunicate ed autorizzate dal Comune e comunque in un'area ricompresa all'interno dell'alaggio nonché il loro posizionamento all'interno dell'area.

3. Il titolare del posteggio si impegnerà a dotarsi di un piano di sicurezza specifico all'attività, esercitata sia dal personale dipendente che da chiunque operi ed agisca all'interno del posteggio, qualora tale presenza costituisca pericolo per le attività svolte o violi le disposizioni stabilite dal piano di sicurezza ha l'obbligo dell'allontanamento del soggetto e della comunicazione delle violazioni all'Ente proprietario per le eventuali azioni di propria competenza. Il piano di sicurezza dovrà tener conto di tutti i possibili rischi connessi all'attività previste dalla legislazione vigente in materia. Il piano di sicurezza dovrà essere presentato all'Amministrazione Comunale.

4. Il titolare del posteggio si impegna a utilizzare mezzi meccanici per il solo carico e scarico delle attrezzature e dei prodotti ittici. E' vietata la sosta dei mezzi meccanici.

#### **Articolo 5 – Norme di uso e comportamento delle aree libere per alaggio e rimessaggio barche per la pesca sportiva**

1. I diportisti proprietari delle imbarcazioni alate o in sosta in aree libere, sono tenuti ad iscriversi ogni anno, entro il 30 giugno, nel registro di presenza tenuto presso l'ufficio demanio marittimo del Comune nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alle singole unità:

- dati identificativi dell'unità (numero, nome o descrizione);
- dati anagrafici del proprietario e recapiti telefonici;
- fotografia dell'unità.

2. Qualora il numero di domande sia eccedente rispetto alla disponibilità dei posti, verranno privilegiati i residenti nel Comune di Soverato, dopodiché seguirà criterio cronologico di protocollo della domanda stessa.

3. Ai fini dell'iscrizione è previsto il pagamento dei diritti di segreteria ammontanti ad € 150.00 da versare al momento della domanda.

4. Le unità presenti nelle aree di cui trattasi dovranno essere mantenute in stato di decoro, efficienza e navigabilità.

5. Ove venga riscontrata la presenza di unità non rispondenti a quanto prescritto dal presente articolo le stesse potranno essere rimosse da personale comunale. Gli interessati proprietari potranno ritirarle dette imbarcazioni previo pagamento delle spese sostenute per il trasferimento e la custodia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorso il quale le stesse imbarcazioni saranno acquisite nel patrimonio del Comune.

6. Per esigenze di pulizia dell'arenile potranno essere contattati i titolari delle imbarcazioni per la temporanea rimozione dei mezzi con un preavviso minimo di 5 giorni, che sarà comunicato attraverso i recapiti indicati nella domanda e/o opportunamente pubblicizzati nella sede stessa.

7. I soggetti autorizzati devono, conservare il posto assegnato perfettamente pulito, non depositare oggetti che deturpino l'ambiente circostante o creino disagi igienico-sanitari. Dovranno, inoltre, consentire il libero passaggio delle persone entro mt. 5,00 dalla linea di battaglia e rispettarne tutte le norme dettate dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 6 - Danni**

1. Il Comune di Soverato non risponde di nessuna perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi.
2. Il Comune non risponde, altresì, di eventuali furti di natanti o compiuti a bordo dei natanti nelle aree di alaggio, in quanto le medesime non sono custodite e prive di telecamere di sorveglianza.
3. L'Amministrazione si intende in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e genere, presente e futura, nei confronti degli assegnatari dei posti barca.

#### **Articolo 7 – Sanzioni**

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1, sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge.
3. Il deposito abusivo di merci e la mancata rimozione di cose depositate è punito ai sensi dell'art. 1165 del Codice della Navigazione.

#### **Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Il presente regolamento sarà trasmesso a tutti gli organi competenti secondo le vigenti leggi.
3. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia, in particolare il Codice della navigazione ed il relativo regolamento d'attuazione.